



Premesso che

Ai sensi dell'art 151 del TU 152/2006, il rapporto tra l'Ente di governo dell'ambito e il soggetto Gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'Ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo e relativi disciplinari adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed sistema idrico;

Attualmente è vigente la convenzione tra l'Autorità d'ambito – oggi Consiglio di bacino - e il gestore del servizio idrico integrato – oggi Medio Chiampo SpA¹, nr 137.346 di Rep. e nr. 8.730 Racc. Notaio Giardina, del 25 maggio 2000;

A seguito della legge regionale veneta nr 17/2012, gli enti locali compresi nell'A.T.O. Valle del Chiampo hanno costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo, attuale ente di governo (con atto del 29.10.2012 nr. 3396 rep Segretario generale di Arzignano.

L'assemblea d'Ambito con la delibera 07 del 01.12.2015 ha confermato che il Piano d'ambito vigente prevede l'affidamento del servizio, con la forma di gestione in house, ad Acque del Chiampo spa quale gestore unico (avviando un percorso per l'integrazione con il gestore conforme Medio Chiampo spa)

A seguito della novella del TU 152 cit. introdotta con il DL 12 settembre 2014 n. 133, conv con l. 164/2014, le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle indicazioni normative e alle modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed sistema idrico;

L'Autorità ha deliberato con atto nr 656/2015/IDR del 23 dicembre 2015 la "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali".

Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e il gestore del SII Medio Chiampo spa provvedono quindi col presente atto ad integrare e aggiornare la convenzione vigente del 25.05.2000;

Tutto ciò premesso e richiamato

L'anno, il giorno...del mese di, inpresso la sede del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sita in...

Tra

Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo di cui all'art 3 della l.r. 27 aprile 20102 n. 17, con sede in..... in persona di in qualità di Presidente nominato dall'Assemblea con deliberazione nr (di seguito **Consiglio di Bacino**)

E

La società Medio Chiampo SpA con sede in Montebello Vicentino - via Vaccari nr. 18, CF/P.IVA. 00675230247, in persona del sig. Castaman prof. Giuseppe nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore (di seguito **Gestore**)

Si conviene e stipula quanto segue

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.

Art 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

¹ A seguito del cambio di denominazione sociale di C.S.P.I. M.C. in Medio Chiampo SpA, con delibera dell'Assemblea generale del 20.10.2002, iscritto successivamente al registro delle imprese.

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso

industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (ai sensi della l.r. 17/2012 il Consiglio di Bacino).

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

Art.2 – Oggetto

2.1. Le parti si impegnano con la presente convenzione, quale aggiornamento e integrazione della vigente Convenzione nr 137.346 rep. e nr. 8.730 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 25.05.2000 come di seguito indicato all'art. 23 a proseguire nella realizzazione delle attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Consiglio di Bacino costituito con la Convenzione nr rep 3.396 del 29.10.2012, ai sensi della l. r. 17/2012, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Gestore - individuato come in premessa in Medio Chiampo spa - , si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Art.3 - Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1 Il Gestore Medio Chiampo spa provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alla vigente Convenzione nr 137.346 rep. e nr. 8.730 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 25.05.2000, alla deliberazione del Consiglio di Bacino nr 07 del 01.12.2015 ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Art.4 - Perimetro delle attività affidate

4.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo.

4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è:

1) **il Servizio Idrico Integrato di cui all'art 141 comma 2 del d.lgs. 152/2006**, ovvero insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

2) **Altre attività idriche**, ovvero l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate di acqua ad uso agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione.

3) Attività diverse, ovvero attività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato a seguito di delibera del Consiglio di Bacino, includendovi ulteriori servizi correlati all'attività del Servizio Idrico Integrato, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
MONTEBELLO VICENTINO, ZERMEGHEDO E GAMBELLARA.

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

4.6 Il Consiglio di Bacino ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO opera il gestore conforme:

MEDIO CHIAMPO SPA per i Comuni di ZERMEGHEDO, MONTEBELLO VICENTINO, GAMBELLARA

Art.5 - Durata della convenzione

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento prosegue per come indicata dalla Convenzione nr. 137.346 rep., nr. 8.730 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 25.05.2000 fissata con durata di anni 30 (trenta).

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo di durata della Convenzione pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI

la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

ART.6 - Contenuto del Piano d'Ambito

6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la **Ricognizione delle infrastrutture**, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il **Programma degli Interventi (PdI)**, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.

c) il **Modello gestionale ed organizzativo**, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il **Piano Economico-Finanziario (PEF)**, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.

Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.2 Il Consiglio di Bacino assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

ART.7 Aggiornamento del Piano d'Ambito

7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, il Consiglio di Bacino - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) l'**aggiornamento del Programma degli Interventi**, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi.

Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

Il Consiglio di Bacino individua un ambito finanziario e /o dimensionale degli interventi, in cui il Gestore può operare autonome variazioni e adeguamenti rispetto al programma, in coerenza con la programmazione e dandone motivazione, e di cui il Consiglio di Bacino prende atto nel successivo aggiornamento.

b) **l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario**, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) **la convenzione di gestione**, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

7.2 Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3 Il Consiglio di Bacino assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art.8 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Art.9 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

9.1 Qualora si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Consiglio di Bacino istanza di riequilibrio.

9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art.10 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Art.11 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

11.1 Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, il Consiglio di Bacino, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dal Consiglio di Bacino non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 12 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.

Articolo 12

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[Disposizione alternativa al successivo Articolo 13]

12.1 Il Consiglio di Bacino prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

12.2 Il Consiglio di Bacino, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

12.3 Il Consiglio di Bacino individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; il Consiglio di Bacino delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dal Consiglio di Bacino, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento del Consiglio di Bacino. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Consiglio di Bacino.

12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Consiglio di Bacino, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore- limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Consiglio di Bacino unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 13 Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino

13.1 Il Consiglio di Bacino è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

e) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Art.14 Ulteriori obblighi del Gestore

14.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dal Consiglio di Bacino in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) aggiornare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere al Consiglio di Bacino le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni del Consiglio di Bacino medesimo;
- i) restituire al Consiglio di Bacino alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Art 15 Delega alla convocazione della conferenza di servizi

Il Consiglio di Bacino si impegna ad approvare con la necessaria tempestività i progetti definitivi delle opere, degli interventi nel piano degli investimenti, tutte le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi e impianti che gli sono sottoposti dal Gestore (art 158 bis T.U.152/2006).

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e sue integrazioni e modifiche, nel caso di realizzazione di lavori pubblici ed opere di pubblica utilità, la conferenza di servizi prevista dall'art 158 bis e dalle norme del settore è convocata dal Gestore previo assenso del Consiglio di Bacino, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale. Quando la conferenza è convocata ad istanza del Gestore spetta in ogni caso al Consiglio di Bacino, o suo rappresentante/delegato, il diritto di voto.

Il Consiglio di Bacino ha facoltà di individuare il Gestore quale soggetto delegato in modo permanente a convocare la conferenza di servizi.

Art. 16 Delega dei poteri espropriativi

Il Consiglio di Bacino, ai sensi degli artt. 3 comma 2, e 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed in applicazione dell'articolo 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone con la presente convenzione la delega al Gestore per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulti titolare ai sensi di legge.

La delega riguarda tutti i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari per l'attuazione del programma degli interventi e per l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti alla gestione del S.I.I.; il Gestore ha le funzioni e i poteri di "Autorità espropriante" per tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità/imposizione di servitù, e ogni atto del procedimento deve riportare gli estremi della delega stessa.

La delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità inclusa la indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.10 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e ai sensi dell'art 14 della legge 241/1990 e s.m., finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

E' in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative, il pagamento dell'indennità, la legittimazione ad agire in giudizio e a resistere nel giudizio di opposizione alla stima, nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di acquisizione della proprietà e/o costituzione di servitù per la posa di nuove condotte

La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al S.I.I. e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti al Consiglio di Bacino o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi della presente Convenzione ed il Gestore ne otterrà la integrale remunerazione. Resta escluso l'impianto e la rete di depurazione industriale, quale opera privata di pubblica utilità, resta in proprietà del Gestore.

Art 17 – Delega per attività amministrativa, tecnica e di controllo complementare alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

Allo scopo di semplificare la realizzazione degli interventi, il Consiglio di Bacino agevola i rapporti tra il gestore e gli Enti locali anche con strumenti di concertazione e autorizza le deleghe, gli accordi e le intese per l'esercizio delle competenze in materia ambientale.

Articolo 18 Rapporti tra grossista, Consiglio di Bacino e Gestore

18.1 Il Consiglio di Bacino provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e al Consiglio di Bacino.

18.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dal Consiglio di Bacino in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

18.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria il Consiglio di Bacino nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, del Consiglio di Bacino competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, il Consiglio di Bacino competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Art 19 Penali

19.1 Il Consiglio di Bacino in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Consiglio di Bacino, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità.

19.2 Il Consiglio di Bacino comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Art. 20- Sanzioni

20.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art.21 Garanzie

21.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

21.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, che sia utile per coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio come indicati nel Piano degli Interventi, in base alle disposizioni di legge.

21.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Consiglio di Bacino del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

21.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Consiglio di Bacino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio di Bacino, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

21.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art.22 - Assicurazioni

22.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di: limite di risarcimento per sinistro € 5.000.000,00 (cinque milioni euro) per ogni sinistro e serie di sinistri; limite di risarcimento annuo € 10.000.000,00 (dieci milioni euro) per l'insieme dei sinistri di una annualità assicurativa.

b) Protezione degli impianti contro i rischi di eventi atmosferici e naturali, per il massimale di 50.000.000,00 € (cinquanta milioni euro) per sito assicurato e per anno; per i rischi da terremoto, maremoto, inondazione, allagamento 20.000.000,00 € (venti milioni euro) per sito assicurato per anno.

Art. 23 - Coordinamento con la Convenzione per la gestione del servizio e disciplinare allegato nr 137.346 rep e nr. 8.730 racc. Notaio Giardina del 25.05.2000.

La presente Convenzione vale quale integrazione e aggiornamento della precedente, che prosegue. In relazione al Disciplinare allegato sub A alla stessa, valgono le seguenti indicazioni di coordinamento:

- art. 1: l'oggetto dell'affidamento è confermato, con le precisazioni di cui agli art. 2,3,4 della presente Convenzione integrativa;
- artt. 2, 3 e 4 sono confermati;
- art. 5 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 20 e 21 della odierna Convenzione, ed il Gestore provvederà ad adeguare il rapporto alle nuove previsioni entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente integrazione.
- art.6 è confermato;
- art. 7 abrogato, e sostituito dalla indicazione degli obblighi del Gestore di cui alla odierna convenzione, in particolare art.2 e art. 14 .
- art 8 è confermato;
- art 9 è abrogato;
- art.10 è confermato;
- art 11 è abrogato e sostituito dalle norme della presente Convenzione in ordine agli obblighi reciproci tra Consiglio di Bacino e Gestore.;
- art. 12 è confermato
- art. 13, è confermato;
- art. 14 è confermato il primo comma , è abrogato il secondo comma;
- art. 15 è confermato;
- art 16 è confermato;
- art.17 è abrogato e sostituito dagli artt. 19 e 20 (titolo VI) della presente Convenzione integrativa;
- art. 18 è confermato; si applicano inoltre in quanto compatibili le norme dell'art. 12 della Convenzione integrativa per il caso della cessazione anticipata;

- art 19, 20 e 21 sono abrogati e sostituiti dagli articoli del titolo IV in materia di cessazione e subentro della presente Convenzione integrativa.

- art. 22 clausola compromissoria è abrogata;

- art. 23 e 24 sono confermati.

Gli allegati indicati nella Convenzione nr 137.346 rep. e nr. 8.730 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 25.05.2000 sono integrati e sostituiti dal Piano d'Ambito, allegato e redatto ai sensi dell'art. 149 del T.U. 152/2006 e s.m. i.

La carta dei servizi sarà aggiornata entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art.24- Modalità di aggiornamento della convenzione

19.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione integrativa..

La presente convenzione integra la precedente Convenzione nr 137.346 rep e nr 8.730 racc. Notaio Giardina di Arzignano del 25.05.2000; per tutte le parti non compatibili prevale la presente convenzione.

Tutte le spese della convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc) sono a totale carico del Gestore.

Qualsiasi controversia in ordine al rapporto disciplinato dalla presente convenzione sarà sottoposto al Tribunale Vicenza ovvero al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Art.25 - Allegati

22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione del Consiglio di Bacino n. 10 del 02/08/1999 (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione del Consiglio di Bacino n. 7 del 01.12.2015 (affidamento del servizio);
- c) Convenzione di affidamento del servizio nr.137.346 rep. e nr. 8,730 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 25.05.2000 ed allegato disciplinare sub A e carta dei Servizi Sub B;
- d) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte del Consiglio di Bacino n. 09 del 29.12.2011;
- e) Regolamento per l'uso della fognatura industriale e relativi allegati; regolamento per il servizio di somministrazione dell'acqua potabile.

